

COMUNE DI FIUMINATA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI -URBANISTICA

N.216 DEL 07-10-20

Oggetto: EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - ACQUISTO VAPORIZZATORI

L'anno duemilaventi il giorno sette del mese di ottobre, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'attuale stato di emergenza dettato dalla pandemia mondiale per Covid-19 e dal rischio sanitario connesso e le conseguenti misure di contenimento disposte per contenerne la diffusione;

Dato atto che a fronte dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è necessario adeguare la sede comunale alla vigente normativa anticontagio;

Ritenuto necessario fornire l'Ente di vaporizzatori utili alla sanificazione degli ambienti, nonché degli scuolabus comunali;

Visto, pertanto, che occorre procedere con urgenza all'acquisto di quanto sopra, in modo tale da poter lavorare in condizione di maggiore sicurezza fronteggiando l'emergenza sanitaria in essere;

Considerato:

- Che ai sensi dell'art. 33 comma 3-bis del D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i. i Comuni non capoluogo di Provincia dovevano procedere all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. (ai sensi dell'art. 23-ter, comma 1, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 8, comma 3-ter, legge n. 11 del 2015, poi dall'art. 1, comma 169, della legge n. 107 del 2015, la disposizione suddetta si applica alle gare bandite dal 1° novembre 2015);

- Che all'uopo questo Comune in data 18.11.2015, in adempimento alla Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 23.12.2014, ha sottoscritto la Convenzione rep. n. 38 per l'adesione alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) dell'Unione Montana Alte Valli del Potenza e dell'Esino con sede in San Severino Marche (a sua volta costituita con Delibera di Consiglio dell'Unione n. 3 del 05.02.2015);
- Che la Legge Finanziaria 2016 n. 208 del 28.12.2015 (art. 1 commi n. 501 e n. 502) ha previsto alcune modifiche alle normative suddette ed in particolare:
 - I comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;
 - Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a €. 1.000,00 (importo elevato ad €. 5.000,00 con la Legge Finanziaria n. 145 del 30.12.2018, art. 1 comma n. 130), sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101.
- Che anche gli art.li 36 e 37 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 (Nuovo Codice degli Appalti) prevedono che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38; Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica;
- Che in ultimo con la Legge n. 55 del 14.06.2019 (Legge di conversione del "Decreto Sblocca Cantieri"), art. 1 comma a, ha previsto la sospensione dell'art. 37 comma 4 del D.Lgs 50/2016 sino al 31.12.2020 e pertanto i Comuni non capoluogo di Provincia possono procedere all'acquisizione di lavori, beni e servizi autonomamente per qualsiasi importo di aggiudicazione;
- Che dato l'importo modesto occorrente per la fornitura in questione (importo < a €. 5.000,00 - Legge Finanziaria n. 145 del 30.12.2018, art. 1 comma n. 130), il Comune può procedere

direttamente senza dover ricorrere ad una centrale di committenza qualificata o all'utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici;

Visto:

- Che questo U.T.C. ha ritenuto opportuno, considerato l'estrema urgenza, contattare per le vie brevi la Ditta "Kemitec professional", avente sede legale in Matelica (MC) in via Augusto Cegna, 10 - cap 62024- P.Iva 01972890436;
- Che la Ditta "Kemitec professional" di Matelica, come sopra generalizzata, interpellata in merito, ha dato la propria e immediata disponibilità ad effettuare la fornitura di cui in oggetto, previa presentazione di apposita offerta assunta al Protocollo comunale n. 4908 del 22.09.2020, per n. 3 vaporizzatori sanificanti del costo di €. 350,00 + Iva 22% (totale €. 1.281,00) oltre a n. 4 taniche di ricarica disinfettante al costo di € 35,00 + Iva 22% (totale € 170,80);
- Ritenuto il prezzo offerto congruo, si ritiene pertanto di affidare la fornitura di vaporizzatori e delle relative ricariche di disinfettante alla Ditta "Kemitek professional" di Matelica per una spesa complessiva pari ad € 1.451,80;
- Dato atto che la somma di € 1.451,80 trova copertura finanziaria al Cap. 1878 del corrente bilancio.
- DATO ATTO che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e di cui all'art.1, comma 32, della legge n. 190/2012;
- Precisato, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che:
 - Con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: Acquistare vaporizzatori sanificanti quali dispositivi di protezione da utilizzare da parte di questo Ente, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08", come misura urgente in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19";
 - Il contratto ha ad oggetto l'espletamento della fornitura sopra indicato;
 - Il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza diretta;
 - La scelta del contraente viene effettuata mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;
- Il Documento Unico di Regolarità Contributiva della Ditta "Kemitek professional" di Matelica (MC), acquisito direttamente dal portale dell'INAIL dal quale si attesta la regolarità contributiva e previdenziale della Ditta in parola fino alla data del 5.11.2020;
- Il CIG. n. Z002EA7461 relativo all'appalto in oggetto;
- Che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione;

- Il decreto sindacale n. 1 del 13.01.2018, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- Il D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
- l'articolo 4, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- gli articoli gli articoli 107, 151, 183 e 191 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Per le motivazioni sopra esposte:

D E T E R M I N A

- La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (nuovo Codice dei contratti pubblici), alla Ditta "Kemitec professional", avente sede legale in Matelica (MC) in via Augusto Cegna, 10 - cap 62024- P.Iva 01972890436, la fornitura di n. 3 vaporizzatori sanificanti del costo di €. 350,00 + Iva 22% (totale €. 1.281,00) e di n. 4 taniche di ricarica disinfettante al costo di € 35,00 + Iva 22% (totale € 170,80) per la complessiva somma di € 1.451,80;
- Di dare atto che il Responsabile del Procedimento/Direttore dell'Esecuzione è individuato nella figura del Responsabile del Servizio LL.PP. Ing. Massacci Lorenzo;
- Di imputare la spesa di **€. 1.451,80 Iva compresa al cap. n. 1878** del bilancio corrente esercizio sufficientemente disponibile;
- Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario per il proseguo dell'iter procedurale.

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to MASSACCI LORENZO

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MASSACCI LORENZO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/00;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FIANZIARIO

F.to AURELI SABATINO

Li, 07-10-20

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MASSACCI LORENZO

Li 21-10-2020

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 21-10-020 al 05-11-020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MASSACCI LORENZO

Li 06-11-20

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MASSACCI LORENZO

Li 21-10-2020